

IMPOSTE E TASSEdi **FABIOLA PIETRELLA****Fiscalità dell'omaggio, ditelo con un fiore**

Rendere il cliente più propenso all'acquisto, spinto da leve emozionali e psicologiche che tale strategia di vendita è capace di innescare.

Gli omaggi floreali, articoli che aumentano il prestigio dell'impresa e ceduti gratuitamente a terzi, sono classificati come "Oneri diversi di gestione" e quindi iscrivibili tra la Voce B.14 del Conto Economico. Diversamente, il trattamento fiscale degli omaggi muta a seconda che questi siano **prodotti o meno internamente l'azienda**. Pertanto, i costi sostenuti per l'acquisto degli articoli alla cui produzione e scambio **non** è rivolta l'attività d'impresa, da destinarsi a soggetti terzi (clienti, fornitori, altri) sono **deducibili integralmente** nell'esercizio di competenza se il valore unitario del singolo bene è inferiore a **50euro**. Se superiore, le spese sopportate rientrano tra le spese di rappresentanza che sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza** stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 108, c. 2 del Tuir, le **spese di rappresentanza** del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: all' **1,5%** dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; allo **0,6%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; allo **0,4%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

L'iva è totalmente detraibile per gli omaggi floreali il cui costo unitario sia **inferiore a 50 euro**. La successiva cessione degli stessi, da individuarsi nel relativo documento contabile (fattura) è considerata una cessione **fuori campo Iva** ai sensi dell'art. 19- bis, c. 1, lett. h) D.P.R. 633/1972.

Medesima è la normativa qualora gli omaggi floreali **rientrano tra i beni alla cui produzione e scambio è rivolta l'attività d'impresa** sebbene per tali beni sussista una divergenza tra valore di mercato e costo sostenuto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (qualora il valore di mercato sia superiore a euro 50), al plafond di deducibilità concorrerà invece per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, indipendentemente dal fatto che sia inferiore o meno a euro 50. Invece, qualora il valore normale dell'omaggio autoprodotta sia inferiore o uguale a euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della **deduzione integrale**.

Per quanto concerne l'Iva, gli omaggi floreali autoprodotti all'interno dell'impresa integrano **operazioni imponibili Iva**. La **rivalsa** dell'Iva addebitata in fattura non è obbligatoria e quindi l'imposta può rimanere a carico del cedente, divenendo un costo indeducibile. In assenza di rivalsa, è necessario specificare in fattura che trattasi di " **omaggio senza rivalsa dell'Iva** " ovvero provvedere ad emettere apposita autofattura specificando che si tratta di " **autofattura per omaggi** ". E' anche possibile tenere il cosiddetto **Registro degli Omaggi**, ove poter annotare l'ammontare complessivo giornaliero delle cessioni gratuite.

Infine, anche i **dipendenti** possono essere i destinatari di omaggi della propria azienda. In tal caso le spese devono essere iscritte tra i costi di lavoro dipendente (spese sostenute a titolo di liberalità a favore degli stessi, sia in denaro che in natura). Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti integrano reddito di lavoro se tali erogazioni avvengono in natura e sono di **importo superiore a 258,23 euro** (prendendo a riferimento non la singola erogazione ma tutte quelle corrisposte durante il periodo di imposta). Se la cessione ha ad oggetto omaggi la cui produzione e scambio non è rivolta l'attività di impresa, l'Iva è indetraibile e la cessione costituisce operazione fuori campo Iva. Diversamente, se gli omaggi rientrano tra l'attività propria dell'impresa vale quanto disposto relativamente agli omaggi autoprodotti e destinati ai clienti.

Anche i **professionisti** possono portare in deduzione le spese sostenute per l'acquisto degli omaggi nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta nel quale vengono ceduti. La deduzione dal reddito prescinde, pertanto, dal valore unitario che invece è fondamentale per definire la detraibilità dell'Iva. L'Iva è detraibile per i professionisti, se il costo unitario non è superiore a 50 euro.